



REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione comunitaria, Cultura e Turismo

Direzione Formazione e istruzione

**LINEE GUIDA
PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Anni Scolastici 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030



4e29f5b4



Sommar

1.	PREMESSA	3
2.	NORME DI RIFERIMENTO	4
3.	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA	6
3.1	Operazioni di dimensionamento della rete scolastica	6
3.2	Criteri di dimensionamento della rete scolastica.....	6
3.2.1	<i>Numero di istituzioni scolastiche operanti nel territorio regionale.....</i>	6
3.2.2	<i>Pianificazione della rete scolastica.....</i>	7
3.2.3	<i>Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature</i>	7
3.2.4	<i>Punti di erogazione del servizio</i>	8
3.2.5	<i>Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)</i>	8
3.2.6	<i>Salvaguardia dei punti di erogazione del servizio di primo ciclo nei comuni montani e nelle Aree interne.....</i>	9
3.2.7	<i>Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni</i>	9
3.2.8	<i>Composizione delle classi.....</i>	9
3.3	Procedura per l'approvazione delle operazioni di dimensionamento	10
3.3.1	<i>Presentazione delle istanze</i>	10
3.3.2	<i>Parere delle commissioni di distretto formativo e provvedimento della Provincia/Città Metropolitana competente</i>	12
3.3.3	<i>Approvazione delle istanze di dimensionamento della rete scolastica.</i>	13
3.3.4	<i>Soppressione codici meccanografici associati a punti di erogazione del servizio inattivi</i>	13
3.3.5	<i>Cronoprogramma dei provvedimenti.</i>	14
4.	PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	15
4.1	Nuova offerta formativa.....	15
4.2	Criteri di programmazione dell'offerta formativa	15
4.2.1	<i>Pianificazione dell'offerta formativa.....</i>	15
4.2.2	<i>Filiera formativa tecnologico- professionale.....</i>	15
4.3	Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa	16
4.3.1	<i>Presentazione delle istanze</i>	16
4.3.2	<i>Parere delle commissioni di distretto formativo e provvedimento della Provincia/Città Metropolitana competente</i>	19
4.3.3	<i>Approvazione delle istanze di attivazione di nuova offerta formativa</i>	20
4.3.4	<i>Indirizzi esistenti e non attivati presso gli Istituti scolastici.....</i>	21
4.3.5	<i>Cronoprogramma dei provvedimenti.</i>	21



4e29f5b4



1. PREMESSA

Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138). I compiti relativi alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono state delegate alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

L'assetto delle competenze in materia d'istruzione è stato confermato dalla L. n. 56/2014 che individua tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane "la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale" oltre che "la gestione dell'edilizia scolastica".

L'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede al comma 5 ter la competenza delle regioni a provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico in seguito all'Accordo in sede di Conferenza unificata sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, e all'adozione del relativo decreto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dai commi 5-quater e 5-quinquies del medesimo articolo.

Alla luce di quanto sopra, la procedura amministrativa adottata in Veneto con cui gli Enti locali interessati esercitano le rispettive competenze riconosciute dal quadro normativo vigente in tema di dimensionamento della rete scolastica e programmazione della nuova offerta formativa si può quindi così riassumere:

1. la Regione definisce gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa attraverso "linee guida";
2. dimensionamento della rete scolastica: i Comuni interessati e le Province o la Città metropolitana di Venezia - previa acquisizione del parere delle Commissioni di Distretto Formativo - definiscono le operazioni di dimensionamento scolastico per il ciclo scolastico di competenza secondo gli indirizzi generali stabiliti dalla Regione attraverso le presenti linee guida, tenuto conto dell'obiettivo inderogabile di definire un numero complessivo di istituzioni scolastiche nel territorio regionale pari al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi riconosciuto al Veneto dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art- 19 commi 5-quater e 5-quinquies del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (di seguito "decreto interministeriale");
3. programmazione della nuova offerta formativa di istruzione scolastica superiore: le Province o la Città metropolitana di Venezia - previa acquisizione del parere delle Commissioni di Distretto Formativo - valutano e approvano la nuova offerta formativa del secondo ciclo d'istruzione proposta dagli istituti scolastici statali interessati;
4. programmazione della nuova offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP): la Regione valuta e approva le proposte di nuova offerta formativa di IeFP presentate dagli organismi di formazione accreditati e dagli istituti professionali di Stato in via sussidiaria tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Commissioni di Distretto Formativo;
5. la Regione approva con provvedimenti di Giunta regionale il piano regionale dimensionamento della rete scolastica e la nuova offerta formativa del secondo ciclo di istruzione, sia di istruzione superiore che di IeFP, valutando il rispetto degli indirizzi dettati dalle linee guida delle proposte delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni;
6. ove necessario, provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica in applicazione dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e in coerenza con il contingente di dirigenti scolastici e DSGA assegnato con il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e nel rispetto dei criteri e principi fissati nelle presenti linee guida.



4e29f5b4



2. NORME DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione della nuova offerta formativa sono le seguenti:

- l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- gli artt. 137-139 del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";
- il DPR 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- gli artt. 136-138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il D.M. 24 luglio 1998, "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- il DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il DPR 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il DPR 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali";
- il DPR 15 marzo 2010, n. 89 del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- l'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 4 c. 69 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- l'art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";



4e29f5b4



- il DPR 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, siglato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019, recepito con il Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020;
- l'Intesa in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 155/CSR) del 10/09/2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018;
- l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 156/CSR) del 10/09/2020 che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
- la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione del Veneto” come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- la DGR n. 407 del 15 febbraio 2000 “Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. *Deliberazioni della G.R. n. 494 del 23.2.99, n. 2859 del 3.8.99 e n. 364 dell'8.2.2000. Approvazione testo coordinato*”;
- la DGR n. 563 del 21 aprile 2015 “Programmazione 2014-2020. Selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione area *prototipo*”;
- la DGR n. 27 del 15 gennaio 2019 “*Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2.*”;



4e29f5b4



- la DGR n. 914 del 9 luglio 2020 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le *qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati*”;
- l'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.127 del 30 giugno 2023. Definizione contingente organico DS e DSGA - triennio 2024/2027;
- la Legge 8 agosto 2024, n. 121 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”;
- la Legge 28 febbraio 2025, n. 20 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
- il Decreto interministeriale n.124 del 30 giugno 2025 recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127;
- il D.M. n. 29 del 19 febbraio 2026 “Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26 bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi, registrato alla Corte dei Conti il 06/03/2026 al n. 372”
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 giugno 2026, n. 118, recante “Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di elevata qualificazione (ex DSGA) per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.PNRR. M4.C1. Riforma 1.3.

3. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

3.1 Operazioni di dimensionamento della rete scolastica

Si configurano come operazioni di dimensionamento della rete scolastica:

- a) l'istituzione, la fusione, la riorganizzazione e la soppressione di istituzioni scolastiche;
- b) l'istituzione, la soppressione di punti di erogazione del servizio e la loro aggregazione ad una diversa istituzione scolastica;

Sono esclusi dal dimensionamento della rete scolastica regionale i convitti e gli educandi ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

3.2 Criteri di dimensionamento della rete scolastica

3.2.1 Numero di istituzioni scolastiche operanti nel territorio regionale

Secondo l'art. 19 commi 5 quater e 5 quinquies del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

In base al comma 5 quinquies del medesimo articolo decorso inutilmente il termine del 31 maggio il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua



4e29f5b4



distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo.

Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto interministeriale, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.

È importante sottolineare che le operazioni di dimensionamento scolastico riferite al contingente di dirigenti scolastici e DSGA assegnati al Veneto dal decreto interministeriale non implicano la chiusura o la soppressione dei plessi scolastici, ossia delle singole sedi fisiche dove si svolge l'attività didattica: tali operazioni, quindi, incidono sul numero delle istituzioni scolastiche, ma non sul numero dei plessi operativi nel territorio.

La Regione del Veneto ha operato negli ultimi anni un'importante razionalizzazione delle istituzioni scolastiche presenti nel suo territorio, dando attuazione piena e tempestiva alle suddette disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 557 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Finanziaria 2023) che ha novellato l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

I provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica adottati dal Veneto in questi anni hanno costantemente perseguito l'obiettivo di raggiungere una dimensione degli istituti adatta ad assicurarne la continuità e la stabilità nel tempo, attraverso operazioni di efficientamento della rete scolastica in grado di tener conto non solo della tendenza demografica, ma anche di particolarità dei territori, legate a specifiche configurazioni orografiche o contraddistinte da viabilità disagiata o dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi, ovvero di disagio ambientale e sociale o economico.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 118 del 25/6/2026 trasmesso alle Regioni con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 0003929 del 07/07/2026 ha provveduto, ai sensi dell'art. 19 comma 5 quinquies del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 a definire il contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuiti al Veneto per gli AA.SS. 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, e conseguentemente il numero massimo di istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale, conservandolo invariato rispetto al numero già attribuito per l'a.s. 2026/2027 con il decreto interministeriale n. 124/2025:

Anno scolastico di riferimento:	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuiti al Veneto	556	556	556

Per il triennio 2027/2030, tenuto conto della conferma del contingente organico assegnato al Veneto, appare opportuno orientare le operazioni di dimensionamento e di riorganizzazione della rete scolastica al mantenimento del contingente complessivo regionale di posti di Dirigente scolastico e DSGA.

A tal fine, eventuali interventi che comportino la riduzione di autonomie scolastiche in specifici contesti territoriali potranno essere valutati nell'ambito di una programmazione complessiva che consideri anche possibili misure compensative, a livello provinciale o regionale, idonee a garantire la salvaguardia del contingente assegnato.

3.2.2 Pianificazione della rete scolastica

Per le operazioni di dimensionamento scolastico gli Enti locali devono tener conto:

- delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio;
- dell'esperienza didattica, del profilo culturale e della capacità laboratoriale proprie delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli stakeholders della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra organizzazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa;
- delle ricadute nei territori dove insistono Aree Interne riconosciute nella Strategia nazionale;

3.2.3 Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature

Come riportato in premessa, l'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce alle Province e ai Comuni compiti e



4e29f5b4



funzioni concernenti anche “il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”.

Tale strumento serve a garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

La redazione dei piani di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature da parte dei Comuni e delle Province/Città metropolitana e la loro preventiva condivisione con gli istituti scolastici costituisce anche un indispensabile strumento per una programmazione razionale degli interventi di edilizia scolastica sulle scuole del territorio.

In particolare il piano di utilizzazione riferito a istituti scolastici sede associata di Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) dovrà tener conto anche dei locali necessari per l'offerta formativa riferita all'istruzione degli adulti.

3.2.4 Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, i plessi di scuola secondaria di I grado, gli istituti principali e le sezioni associate degli istituti secondari di secondo grado.

Nella determinazione dei punti di erogazione del servizio scolastico di I° ciclo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondari di I° grado, i Comuni devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica e l'andamento del trend demografico nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Nella determinazione dei punti di erogazione del servizio scolastico di II° ciclo (scuola secondaria di secondo grado), le Province e la Città Metropolitana di Venezia devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali);
- considerare la possibilità di incentivare la costituzione reazione di filiere formative tecnologico-professionali previste dalla Legge 121/2024, favorendo la nascita di poli integrati tra istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale, ITS Academy, università, imprese e soggetti del territorio, con l'obiettivo di costruire un sistema formativo coerente con i fabbisogni produttivi locali e con le traiettorie di sviluppo economico, innovazione tecnologica e transizione digitale ed ecologica

3.2.5 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012 costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo, che promuove l'istruzione degli adulti.

I CPIA si articolano, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in sedi associate, che devono rispondere all'effettiva domanda del bacino di utenza, in particolare in riferimento all'attivazione di:

- percorsi di istruzione di primo livello per adulti in età lavorativa e per minori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (o il quindicesimo anno di età e che siano inseriti nel CPIA in base all'Accordo tra Regione e USRV previsto dall'art. 3, comma 2 D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263) che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- percorsi di istruzione finalizzati all'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all'A2.

Dal momento che l'offerta formativa dei CPIA attiene il primo ciclo di istruzione, spetta al Comune in cui opera la sede centrale o le sedi associate del CPIA provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla



4e29f5b4



manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, e alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti, secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 11 gennaio 1996, n. 23, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998, art. 139 secondo comma lettera a) secondo cui i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le Istituzioni scolastiche, “*iniziative relative all'educazione degli adulti*”.

3.2.6 *Salvaguardia dei punti di erogazione del servizio di primo ciclo nei comuni montani e nelle Aree interne*

La Legge del 12/09/2025 n. 131 *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane* mira a contrastare i fenomeni di spopolamento e di declino demografico delle aree montane, a ridurre i divari territoriali e a promuovere condizioni di sviluppo sostenibile e di pari accesso ai servizi essenziali per le comunità residenti e la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), è finalizzata a contrastare i fenomeni di marginalizzazione e di declino demografico dei territori più distanti dai grandi centri di offerta dei servizi, a ridurre i divari di cittadinanza e a promuovere lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali.

In tale quadro normativo assume particolare rilevanza l'obiettivo di salvaguardare i punti di erogazione del servizio scolastico del primo ciclo nei comuni montani e nelle Aree interne quale condizione che favorisce la permanenza delle comunità residenti e l'attrazione di nuovi nuclei familiari.

La permanenza di un'offerta educativa di prossimità costituisce infatti un fattore determinante per la tenuta sociale ed economica di queste aree, favorendo la permanenza delle famiglie e delle giovani generazioni e contribuendo al mantenimento della vitalità delle comunità locali.

Le proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche in tali territori devono tener conto della necessità di garantire l'effettività del diritto all'istruzione e la continuità dei servizi pubblici essenziali nei territori caratterizzati da particolari condizioni di marginalità geografica e demografica, nel rispetto dei criteri, delle misure e delle specifiche disposizioni previste in favore delle aree montane e interne dall'ordinamento nazionale.

3.2.7 *Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni*

L'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi è possibile in via eccezionale quando ricorrano le seguenti condizioni:

- l'iscrizione avvenga in sezioni con numero di iscritti minore o uguale a 26 alunni, per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non comporti la costituzione di nuove sezioni;
- la presenza di questi bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni non comporti un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;
- l'iscrizione riguardi bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

3.2.8 *Composizione delle classi*

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il DPR n. 81/2009

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata. Non più di 20 iscritti con la



4e29f5b4



Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

3.3 Procedura per l'approvazione delle operazioni di dimensionamento

3.3.1 Presentazione delle istanze

Le istanze di dimensionamento della rete scolastica sono presentate alla Regione del Veneto:

- dai comuni interessati quando le operazioni riguardano istituzioni scolastiche o plessi appartenenti al primo ciclo di istruzione.
La documentazione a supporto dell'istanza deve includere le deliberazioni di Giunta comunale favorevoli di tutti i Comuni con punti di erogazione del servizio afferenti all'istituto comprensivo interessato dall'operazione di rete scolastica¹
- dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia quando le operazioni riguardano:
 - il secondo ciclo di istruzione
 - gli Istituti omnicomprensivi. In tal caso la documentazione di supporto all'istanza deve includere le deliberazioni di Giunta comunale dei Comuni coinvolti, che evidenzino l'accordo delle diverse Amministrazioni sull'operazione di dimensionamento oggetto dell'istanza.

In nessun caso le richieste di dimensionamento potranno essere finalizzate all'attribuzione di un nuovo codice meccanografico ad una sede succursale di scuola insistente nel territorio del medesimo Comune, in quanto operazione contrastante con le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale per la Mobilità del personale docente e non consentita dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

Eventuali provvedimenti di dimensionamento degli Enti locali che mutino l'assetto delle istituzioni scolastiche devono indicare esattamente la sede della nuova dirigenza.

In caso di mancata indicazione, o qualora le deliberazioni degli Enti Locali interessati riportino indicazioni contrastanti, la Giunta regionale assegnerà d'ufficio la sede di dirigenza all'istituzione scolastica, tra quelli interessati dal dimensionamento, che presenti il maggior numero di studenti.

Pur auspicando l'unanimità di determinazione da parte dei Comuni coinvolti e il confronto con le istituzioni scolastiche, eventuali proposte di variazione dell'assetto della rete scolastica che non raccolgano l'accordo unanime per l'opposizione di una parte minoritaria dei Comuni interessati - parte che rappresenti una popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento non superiore al 30% degli alunni iscritti nell'anno

¹ Per la soppressione di plessi inattivi vedi successivo punto 3.3.4.



scolastico corrente - sono rimesse alla decisione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

a) *Requisiti e valutazione delle istanze di attivazione di nuove scuole dell'infanzia statali.*

Le attivazioni di nuove scuole dell'infanzia statali sono oggetto di programmazione regionale nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale entro l'anno antecedente a quello previsto per l'attivazione del servizio.

La richiesta di attivazione è presentata alla Regione del Veneto dal Comune interessato, nell'ambito del procedimento di programmazione della rete scolastica. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. deliberazione della Giunta comunale con cui il Comune manifesta la volontà di richiedere l'attivazione nel proprio territorio di una nuova scuola dell'infanzia statale, contenente le motivazioni della richiesta e l'impegno all'assunzione degli oneri di competenza;
2. dichiarazione del Sindaco relativa alla disponibilità di locali idonei ad ospitare il servizio, sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario e della conformità alla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;
3. relazione sui servizi di scuola dell'infanzia statali e paritarie operanti nei Comuni vicini e sul fabbisogno di posti, con indicazione del numero di bambini in lista d'attesa residenti nel Comune e nei Comuni limitrofi, che compiono i tre, quattro o cinque anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento per l'operazione di dimensionamento e che non trovano accoglienza nelle scuole dell'infanzia statali o paritarie del territorio;
4. deliberazione favorevole all'attivazione degli organi collegiali dell'Istituto comprensivo-presso cui la nuova scuola dell'infanzia deve essere attivata
5. parere favorevole espresso con deliberazione di Giunta comunale dei Comuni con punti di erogazione del servizio afferenti all'istituto comprensivo interessato dall'operazione di dimensionamento.

Qualora la richiesta sia conseguente alla chiusura o sospensione di una scuola dell'infanzia paritaria, la documentazione deve essere integrata con:

6. comunicazione formale, trasmessa via PEC al Comune e all'Ufficio Scolastico Regionale, a firma del legale rappresentante dell'ente gestore, relativa alla cessazione o sospensione del servizio a partire dal termine dell'anno scolastico precedente a quello per cui si richiede l'attivazione della nuova scuola dell'infanzia statale;
7. numero di bambini di 3 e 4 anni che frequentano la scuola paritaria prossima alla cessazione e che a seguito della chiusura non potranno essere accolti nelle scuole statali o paritarie del Comune richiedente e dei Comuni vicini, con motivazione della non possibilità di accoglimento.
8. per le scuole paritarie comunali, motivazione amministrativa e organizzativa della scelta di cessazione del servizio.

In tali casi, la documentazione dovrà altresì evidenziare la distinzione tra il servizio cessato e il nuovo servizio statale richiesto, anche con riferimento agli assetti organizzativi e al personale eventualmente coinvolto.

Il possesso dei requisiti previsti non comporta automaticamente l'accoglimento della richiesta di attivazione delle nuove scuole dell'infanzia, che resta subordinata alla valutazione complessiva del fabbisogno nell'ambito della programmazione regionale e alla disponibilità delle risorse, con priorità alle istanze riferite a scuole da collocare in edifici costruiti o ristrutturati con fondi della Missione 4 Componente C1 – Intervento 1.1: Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia del PNRR o in edifici costruiti o ristrutturati con fondi pubblici di natura diversa.



4e29f5b4



In ogni caso l'attivazione di nuove scuole dell'infanzia statali è subordinata alle effettive risorse di organico disponibili.

3.3.2 *Parere delle commissioni di distretto formativo e provvedimento della Provincia/Città Metropolitana competente*

Le istanze di dimensionamento di competenza delle Province o della Città metropolitana di Venezia sono approvate con provvedimento motivato della Provincia/Città Metropolitana competente, previa acquisizione del parere della competente Commissione di distretto formativo e trasmesse alla Regione per la definizione del dimensionamento della rete scolastica con provvedimento di Giunta regionale.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo di riferimento o loro delegati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti:

- il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana
- e il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Agli incontri delle Commissioni di Distretto Formativo partecipano, senza diritto di voto, anche i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria. Se ritenuto necessario per l'analisi della situazione territoriale, possono essere auditi anche singoli Dirigenti scolastici e/o Direttori di singole Scuole di formazione professionale.

In tema di dimensionamento della rete scolastica le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di istituti omnicomprensivi

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco.

In tali sedi:

- il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.
- il voto negativo, in riferimento al II° ciclo di istruzione, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa.

I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana che approvano l'istanza di dimensionamento.

Tabella 2. Sintesi delle operazioni di dimensionamento

Operazione di dimensionamento	Chi presenta l'istanza e a quale Amministrazione	Documentazione da trasmettere alla Regione



4e29f5b4



Scuole di I ciclo e infanzia	Comune (o comuni) interessati alla Regione del Veneto	Deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei Comuni con punti di erogazione del servizio afferenti all'istituto comprensivo interessato dall'operazione di rete scolastica e documentazione di supporto richiesta dalle linee guida regionali.
Istituti del II ciclo	Provincia/Città Metropolitana di Venezia alla Regione del Veneto.	- Provvedimento della Provincia/Città metropolitana di riferimento - Parere della commissione di distretto formativo

3.3.3 Approvazione delle istanze di dimensionamento della rete scolastica.

La Regione del Veneto approva il piano di dimensionamento della rete scolastica con provvedimento di Giunta Regionale, sulla base di deliberazioni comunali e provinciali di cui al paragrafo 3.3.1.

Le istanze di dimensionamento di Comuni e Province, i connessi provvedimenti assunti dalle Amministrazioni competenti, unitamente al verbale delle commissioni di distretto formativo, ove prevista, e alla documentazione di supporto richiesta devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e istruzione secondo la tempistica riportata nella tabella al paragrafo 3.3.5.

Ai fini dell'adozione della DGR di approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica regionale ogni istanza sarà valutata sulla base dei criteri esposti dalle presenti linee guida da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 5 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la Regione provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica nei limiti del contingente annuale di DS e DSGA individuato dal decreto interministeriale.

3.3.4 Soppressione codici meccanografici associati a punti di erogazione del servizio inattivi

Il codice meccanografico assegnato ai plessi scolastici ha la funzione di identificare in modo univoco le scuole e gli istituti dislocati sul territorio italiano, in vista dell'attribuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle risorse umane e strumentali necessarie all'erogazione del servizio scolastico, ed è costruito per dare immediata evidenza anche al grado di istruzione.

I Comuni nel cui territorio sono presenti plessi di primo ciclo inattivi comunicano alla Regione la chiusura del punto di erogazione del servizio, allegando la deliberazione di Giunta comunale di soppressione del plesso, al fine di consentire l'aggiornamento della rete scolastica regionale e la l'eliminazione, a cura dell'USR, del codice meccanografico associato al plesso inattivo.

In assenza di comunicazione del Comune interessato, i codici meccanografici ministeriali identificativi di punti di erogazione del servizio, privi di alunni iscritti per almeno tre anni consecutivi, antecedenti l'anno scolastico del dimensionamento, saranno soppressi d'ufficio, con la deliberazione di Giunta che approva il dimensionamento della rete scolastica o con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e istruzione, previa ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e sentito il Comune interessato - una volta verificata la mancata attivazione in sede di definizione degli organici di diritto.

La già menzionata operazione non comporta la chiusura o la soppressione dei plessi scolastici, ma unicamente l'eliminazione del codice meccanografico riferito alla sede scolastica inutilizzata.



4e29f5b4



3.3.5 *Cronoprogramma dei provvedimenti.*

Presentazione alle Province o Città Metropolitana di Venezia di eventuali proposte di dimensionamento di istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e di istituti omnicomprensivi	entro il 5 settembre
Acquisizione del parere delle Commissioni di Distretto Formativo sulle ipotesi di dimensionamento di istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e di istituti omnicomprensivi formulate dalle Province o Città Metropolitana di Venezia o pervenute dal territorio	entro il 20 settembre
Determinazioni delle Giunte comunali sul dimensionamento di istituti del I° ciclo di istruzione e determinazioni degli Organi provinciali e della Città Metropolitana di Venezia sul dimensionamento di istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione e di istituti omnicomprensivi e invio alla Regione	entro il 30 settembre
Adozione della Deliberazione di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 ottobre

I suddetti termini si intendono prorogati al giorno successivo, quando ricadenti in giornata festiva.



4e29f5b4



4. PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

4.1 Nuova offerta formativa

Sono valutati e approvati come nuova offerta formativa le istanze di attivazione di:

- a) indirizzi/articolazioni/opzioni ordinamentali riferiti a percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale nelle istituzioni scolastiche di II° grado;
- b) figure e indirizzi di percorsi di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto o da avviare in via sussidiaria presso gli istituti professionali di Stato.

Non sono oggetto di programmazione regionale gli indirizzi scolastici sperimentali, la cui attivazione compete al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4.2 Criteri di programmazione dell'offerta formativa

4.2.1. Pianificazione dell'offerta formativa

La pianificazione dell'offerta formativa sul territorio regionale deve tener in considerazione le seguenti esigenze:

1. tener conto dell'andamento demografico e valutare attentamente le richieste di implementazione dell'offerta formativa nelle scuole secondarie di II grado e nelle Scuole di Formazione Professionale, in quanto la sovrabbondanza di corsi offerti da istituzioni scolastiche e formative diverse può favorire fenomeni di dispersione scolastica e la frammentazione delle iscrizioni tra molte proposte formative diverse può impedire o rendere più difficoltoso il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di una classe;
2. privilegiare le richieste di attivazione di un nuovo indirizzo/articolazione/opzione sostitutivo di altro preesistente, piuttosto che aggiuntivo;
3. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area nonché con percorsi universitari ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
4. tener conto dell'esperienza didattica, del profilo culturale e della capacità laboratoriale proprie delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli stakeholders della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
5. promuovere il raccordo tra sistema educativo da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in linea con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Regionale (PR) Veneto FSE+ 2021-2027 nelle diverse forme possibili;
6. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico;

4.2.2. Filiera formativa tecnologico- professionale.

Nella programmazione di nuovi indirizzi di istruzione tecnica e professionale è necessario inoltre tenere in considerazione anche la Legge 8 agosto 2024, n. 121 "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" il cui obiettivo è quello di offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale di un titolo di alta specializzazione tecnica.

L'idea di filiera formativa professionalizzante è espressione del legame tra offerta formativa e mondo produttivo, dove la progettazione dei percorsi formativi deve trovare un suo riferimento nelle esigenze emergenti dal tessuto economico e produttivo del territorio, con l'obiettivo prioritario di eliminare o almeno ridurre la mancata corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle acquisite da un diplomato al termine di un percorso di istruzione tecnica o professionale.



4e29f5b4



La filiera tecnico-professionale introduce nella programmazione dell'offerta formativa una logica di ecosistema territoriale integrato, nel quale la scuola diventa parte attiva delle politiche di sviluppo locale e dell'innovazione produttiva. Tale modello appare particolarmente strategico nei territori caratterizzati da forte presenza manifatturiera, industriale o di servizi avanzati, dove il raccordo stabile tra formazione e lavoro costituisce un fattore decisivo di competitività e coesione sociale.

4.3 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa

4.3.1. Presentazione delle istanze

a) Istanze di attivazione di nuova offerta formativa di istruzione

Le richieste di attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni sono presentate dagli istituti scolastici interessati del II ciclo d'istruzione alla Provincia/Città Metropolitana dove ha sede l'istituto richiedente, unitamente al parere espresso dagli organi collegiali.

I nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni richiesti devono:

- a) risultare utili, originali con valenza innovativa e attuale, basati su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzati alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse con attenzione prioritaria alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree della Regione del Veneto individuate dalla DGR n. 563 del 21 aprile 2015 per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- b) risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche in una logica di filiera, in riferimento ai percorsi attivati presso gli ITS Academy o all'offerta formativa universitaria;
- c) risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- d) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/2009

Le istanze di attivazione devono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi o della articolazione o opzione che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.

Le istanze di attivazione di nuovi indirizzi presentate da Istituti professionali e Istituti tecnici devono evidenziare anche il raccordo con il tessuto produttivo di riferimento, che potrà essere comprovato attraverso note di sostegno di associazioni di categoria o di aziende interessate, operanti nel territorio di riferimento.

Le istanze di attivazione di nuovi indirizzi presentate da licei devono evidenziare che il nuovo indirizzo non interferisce con altri indirizzi analoghi presenti sul territorio e che servono lo stesso bacino di utenza.

La richiesta di attivazione di nuovi percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (ex corsi serali) in accordo con i CPIA possono essere presentate solo da istituzioni scolastiche in cui sia attivo il corrispondente indirizzo diurno.

b) Istruzione professionale: programmazione percorsi formativi nell'ambito degli indirizzi di studio individuati dal D.Lgs. 61/2017



4e29f5b4



Il D.Lgs. n. 61/2017 – che, in attuazione della Legge di delega n. 107/2015, ha riformato l'ordinamento dei percorsi di Istruzione Professionale - ha previsto all'art. 3 comma 5 la possibilità per le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, purché:

- in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione,
- nei limiti degli spazi di flessibilità stabiliti dall'art. 6 comma 1 lettera b dello stesso D.Lgs. 61/2017 e nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi del personale;
- e declinando il percorso nell'ambito delle attività economiche previste nella sezione e nella divisione a cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto del Ministro dell'Istruzione, che determina i profili di uscita degli indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento.

Il Regolamento che disciplina i profili in uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, approvato con Decreto del MIUR del 24 maggio 2018, n. 92 ha attribuito ad alcuni indirizzi più di un codice ATECO, referenziandoli a macro settori economici che rappresentano attività economiche profondamente diverse: a questo proposito l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto ha curato presso gli istituti professionali una ricognizione dei percorsi attivati, con rilevazione² dei codici ATECO di riferimento, completa di correlazione ai settori economico-professionali.

Per garantire coerenza dell'offerta formativa al fabbisogno rilevato dal tessuto socioeconomico ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi, gli Istituti professionali di Stato che intendano richiedere l'attivazione di una declinazione classificabile in un codice ATECO diverso da quelli già attivi presso lo stesso Istituto, rilevati dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto, dovranno presentare comunicazione alla Provincia/Città metropolitana di riferimento, esplicitando il codice ATECO con cui è classificabile il percorso da attivare (che dovrà trovare corrispondenza con la referenziazione ATECO dell'indirizzo di riferimento).

La Provincia/Città metropolitana competente riporterà la richiesta nel provvedimento che approva le istanze pervenute.

c) Istanze di attivazione di nuova offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP)

La L.R. 31 marzo 2017, n. 8 integra in un sistema educativo unitario l'offerta formativa dell'istruzione negli istituti scolastici e quella di IeFP erogata dalle Scuole di formazione professionale.

Ciò comporta l'adozione di un sistema unitario di programmazione dell'offerta formativa regionale, pur tenendo conto delle diverse competenze della Regione sui due sistemi e della diversa natura dei soggetti erogatori dei percorsi.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali costituiscono un'offerta formativa alternativa ai percorsi scolastici del secondo ciclo, che viene programmata dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS, autorizzati a realizzare questa tipologia di offerta in via sussidiaria.

In particolare per quanto riguarda la programmazione di offerta sussidiaria di IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato, l'Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, siglato in attuazione dell'art. 7 comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, prevede che *“la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta di IeFP e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua e autorizza, nel rispetto delle procedure e dei soggetti previsti dalla programmazione regionale, gli Istituti scolastici e i percorsi che possono essere erogati in via sussidiaria con riferimento prevalentemente a figure professionali o bacini territoriali non presenti o sottodimensionati all'interno dell'offerta erogata dalle scuole della formazione professionale”*.

La programmazione dell'offerta di IeFP sia presso le Scuole di Formazione Professionale che, in via sussidiaria, presso gli Istituti Professionali di Stato trova riferimento nei seguenti Accordi:

- Accordo in Conferenza Stato-Regioni per l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di qualifica e diploma dell'istruzione e formazione professionale (Accordo prot.

² Pubblicata nel sito USRV al link https://istruzioneveneto.gov.it/20201130_8317/



n.155/CSR), siglato il 1° agosto 2019,

- Accordo in Conferenza delle Regioni (prot. n. 19/210/CR10/C9) relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP, siglato il 18 dicembre 2019,

entrambi recepiti con DGR n. 914 del 9 luglio 2020.

La programmazione di percorsi IeFP richiede attenzione alla continua evoluzione nella domanda formativa e nel mercato del lavoro, e un costante aggiornamento al know how e alle dotazioni strumentali. Pertanto, in particolare per alcune figure (Operatore edile, Operatore elettrico, Operatore meccanico, ecc.), il piano dell'offerta formativa può essere basato sulla figura nazionale, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili.

Si precisa tuttavia che a ciascun allievo, al termine del percorso, è rilasciabile una qualifica con al massimo un indirizzo nazionale, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso³ o approvati come profili regionali.

Le richieste di nuove figure o indirizzi di IeFP devono essere supportati dai seguenti elementi:

- descrizione dell'istituzione scolastica o formativa che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e il trend degli iscritti almeno degli ultimi 3 anni;
- descrizione della figura o indirizzo che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico;
- caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che la qualifica potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un'analogia figura o indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta formativa;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio;
- se la richiesta riguarda l'offerta sussidiaria di IeFP, attestazione del Dirigente scolastico che la nuova figura non determinerà un incremento della dotazione organica complessiva dell'IP richiedente – sia con riferimento al personale docente che al personale ATA – e non comporterà un adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

Inoltre si precisa che:

- non è consentita in nessun caso l'erogazione di percorsi nella sezione benessere con più indirizzi;
- nei casi di incongruenze tra denominazioni contenute nell'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, fanno fede le denominazioni contenute nelle schede degli standard formativi.⁴

Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione effettua annualmente, con proprio decreto, una ricognizione delle figure di IeFP e degli indirizzi attivi presso le scuole di formazione professionale accreditate e, in via sussidiaria, presso gli Istituti Professionali di Stato e provvede a cancellare dall'offerta formativa le figure non più attive.

Pertanto le Scuole di formazione professionale e gli IPS che intendano richiedere per il successivo anno scolastico figure di percorsi triennali di IeFP o indirizzi ulteriori o sostitutivi rispetto a quanto riportato in detta ricognizione o che ritengano di rettificare o integrare le figure o indirizzi ivi elencati, dovranno presentare istanza alla competente Provincia/Città Metropolitana, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento e l'assenza di sovrapposizioni e duplicazioni con tipologie di offerta analoghe già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi.

³ Es. Operatore alla riparazione di veicoli a motore, dove l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici deve intendersi come aggiuntivo rispetto all'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici, e Operatore agricolo, dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli altri indirizzi previsti nella figura.

⁴ cfr. verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP.



La Provincia/Città Metropolitana provvederà a sottoporre la richiesta alla valutazione della competente commissione di distretto formativo

Nella programmazione in via sussidiaria di nuove figure o indirizzi di IeFP gli istituti professionali richiedenti devono tener conto dei seguenti criteri previsti dall'art. 10 - Disposizioni finali del vigente Accordo territoriale tra Regione e USR del Veneto:

1. l'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'articolo 1, commi da 63 a 69, della legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all'articolo 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011.
2. in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015".

In ogni caso la Giunta regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell'art 5 del Decreto MIUR del 24 maggio 2018, n. 92.

Le figure di IeFP già approvate nel Piano di offerta formativa, ma eliminate con il decreto di ricognizione in quanto non attivate nei 3 anni scolastici-formativi antecedenti le classi prime, e per le quali non sia stata richiesta, nei termini previsti, la sospensione all'avvio o il mantenimento nella programmazione regionale, dovranno essere ripresentate alla Provincia/Città Metropolitana per la valutazione della competente Commissione di Distretto Formativo con richiesta di mantenimento espressa e motivata, al pari delle richieste di attivazione di nuove figure di IeFP.

4.3.2. Parere delle commissioni di distretto formativo e provvedimento della Provincia/Città Metropolitana competente

Le istanze di approvazione di nuova offerta formativa presentate dalle istituzioni scolastiche alle Province o alla Città metropolitana di Venezia sono approvate con provvedimento motivato della Provincia/Città Metropolitana competente previa acquisizione del parere della competente Commissione di distretto formativo e trasmesse alla Regione per la definizione del piano di offerta formativa con provvedimento di Giunta regionale.

Il medesimo decreto del Presidente di Provincia o della Città Metropolitana di Venezia dà conto anche delle richieste di attivazione di nuove figure per percorsi triennali di istruzione e formazione professionale o nuovi indirizzi, riportando la valutazione effettuata dalla competente Commissione di Distretto Formativo, con particolare riguardo alla posizione espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

Le Commissioni di Distretto Formativo chiamate a valutare le istanze di nuova offerta formativa costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo di riferimento o loro delegati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
- un rappresentante della Camera di Commercio competente per territorio.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti:

- il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana
- e il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Agli incontri delle Commissioni di Distretto Formativo partecipano, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale. Se ritenuto necessario per l'analisi della situazione territoriale, possono essere auditi anche singoli Dirigenti scolastici e/o Direttori di singole Scuole di formazione professionale.

La Commissione di Distretto formativo:



4e29f5b4



1. valuta e approva le istanze riferite all'attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni ordinamentali di istruzione superiore.
Le decisioni sull'offerta formativa saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
In tale sede:
 - il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.
 - il voto negativo, in riferimento al II° ciclo di istruzione, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa
 - in caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente.
2. esamina la richiesta di attivazione del nuovo percorso o indirizzo di IeFP e ad esprime la propria valutazione in merito, senza ricorrere all'esercizio di voto rispetto all'approvazione dell'istanza. Il verbale deve riportare la posizione espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di Formazione professionale.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco.

I provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione e riportano le richieste di attivazione del nuovo percorso o indirizzo di IeFP nel proprio territorio, devono tenere in considerazione:

- a) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- b) lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- c) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- d) l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri aumento studenti in situazione di handicap);
- e) completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione coerente al fabbisogno rilevato dal tessuto socioeconomico ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi

e devono contenere:

- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione è stata chiamata a esprimere parere;
- le decisioni assunte su ogni richiesta trattata;
- il parere della Provincia o della Città Metropolitana di Venezia in merito alle nuove offerte formative programmate, anche in riferimento alla possibilità che l'attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
- la valutazione delle ricadute nei territori dove insistono Aree Interne riconosciute nella Strategia nazionale.

I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana che approvano l'istanza di attivazione di nuova offerta formativa.

4.3.3. Approvazione delle istanze di attivazione di nuova offerta formativa

La Regione del Veneto approva con provvedimento di Giunta Regionale la nuova offerta formativa per il secondo ciclo di istruzione, riferita a indirizzi/articolazioni/opzioni ordinamentali di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale nelle istituzioni scolastiche di II° grado.

Con il medesimo provvedimento approva inoltre nuove figure e indirizzi di percorsi di istruzione e formazione professionale da avviare nelle scuole di formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto o da avviare in via sussidiaria presso gli istituti professionali di Stato.



4e29f5b4



I provvedimenti assunti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia sulle istanze pervenute e i verbali delle Commissioni di distretto formativo devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e istruzione secondo la tempistica riportata nella tabella al successivo paragrafo 4.3.5.

Ai fini dell'adozione della DGR di approvazione del piano dell'offerta formativa ogni istanza sarà valutata sulla base dei criteri esposti dalle presenti linee guida da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nominata dal Direttore della Direzione Formazione e istruzione.

4.3.4. Indirizzi esistenti e non attivati presso gli Istituti scolastici

Dal Piano dell'offerta formativa vengono annualmente eliminati gli indirizzi di studio approvati, ma non attivati per 3 anni scolastici consecutivi previa ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, una volta verificata la mancata attivazione in sede di definizione degli organici di fatto.

L'Ufficio scolastico Regionale provvederà ad eliminare contestualmente anche il codice meccanografico correlato agli indirizzi di studio non attivati, qualora allo stesso non siano collegati altri indirizzi attivi.

Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno presentare una nuova richiesta di attivazione per l'anno scolastico a cui si riferisce il piano anche nel caso di indirizzi di studio già approvati, ma che non siano mai stati attivati nel triennio antecedente l'annualità cui si riferisce la programmazione.

4.3.5. Cronoprogramma dei provvedimenti.

Presentazione alle Province/Città Metropolitana delle proposte di nuova offerta formativa formulate dagli istituti scolastici interessati e dalle scuole di formazione professionale	entro il 5 settembre
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo sulle proposte di nuova offerta formativa presentata dagli istituti scolastici interessati ed esame delle proposte di attivazione di nuovi percorsi o indirizzi di IeFP	entro il 20 settembre
Determinazioni degli Organi provinciali o della Città Metropolitana di Venezia sulle istanze di attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni presso gli istituti scolastici superiori e invio alla Regione	entro il 31 ottobre
Adozione della Deliberazione di Giunta regionale sulla programmazione della nuova offerta formativa	entro il 15 dicembre

I suddetti termini si intendono prorogati al giorno successivo, quando ricadenti in giornata festiva.



4e29f5b4

